



COMUNE DI MASSA D'ALBE

PROVINCIA DI L'AQUILA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI BENI DEMANANIALI GRAVATI DAL DIRITTO DI USO CIVICO DI PASCOLO

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 28 del 04.06.2025

Art. 1 PRINCIPI

1. Il Comune di Massa d'Albe riconosce, tutela e salvaguardia i diritti originari ed imprescrittibili dell'uso civico del pascolo quale diritto di godimento della collettività dei cittadini residenti, sui terreni di proprietà comunale con formazioni vegetali a copertura erbacea, o variamente stratificata con cespugli e alberi, in grado di fornire, permanentemente o temporaneamente, una fonte alimentare a prevalente utilizzazione diretta da parte degli animali e contemporaneamente anche rifugio e protezione agli stessi.
2. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei terreni gravati dal diritto di uso civico di pascolo di cui all'art. 1 ed in particolare disciplina il procedimento amministrativo di assegnazione ai richiedenti aventi diritto, perseguendo gli obiettivi e le finalità della normativa in materia di usi civici e gestione delle terre civiche in riferimento alle particolarità del territorio ed in osservanza dei principi normativi in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, tenendo conto delle misure di salvaguardia ambientale per le aree ricadenti nel territorio del Parco Regionale Sirente-Velino e della Riserva Naturale del Monte Velino, e ne definisce le modalità di utilizzo secondo le normative vigenti per la tutela e gestione dei sistemi silvo-pastorali, ai fini dello sviluppo locale, della gestione ecocompatibile del territorio montano, della salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente che tenga conto altresì della qualità e del benessere degli animali. Il Comune provvede alla relazione sulla Valutazione di Incidenza Ambientale dell'attività di pascolo, anche in relazione alle aree e specie protette presenti, ed alla sua periodica revisione.
3. Le assegnazioni civiche ai fini pascolativi disciplinati dal presente Regolamento sono in regime di *fida pascolo*, intendendosi con tale definizione quelle assegnazioni dei terreni rilasciate a tutti gli allevatori e detentori non economici di bestiame che ne fanno richiesta, dietro corresponsione di una tassa per l'esercizio del diritto di uso civico del pascolo sui demani civici comunali in rapporto ai capi di bestiame posseduti che rappresenta un contributo per la gestione dei beni di uso civico.
4. Il procedimento amministrativo di assegnazione delle particelle civiche agli aventi diritto sono annuali, tuttavia, in corrispondenza alle azioni di salvaguardia degli ambienti agroforestali delineate periodicamente dalle Politiche Comunitarie e dalla Regione Abruzzo, la Giunta Comunale potrà pianificare l'assegnazione anche pluriennale delle aree destinate al pascolo, ovvero parti di esse alle ditte e aziende che siano collocate sul territorio comunale con i requisiti di cui al successivo art. 2.
5. Alla gestione del procedimento di fida pascolo provvede il Comune di Massa d'Albe che individua, attraverso i propri strumenti organizzativi, i responsabili del relativo procedimento tecnico e amministrativo. Il procedimento amministrativo comprende: le eventuali proposte alla Giunta Comunale per le deliberazioni di competenza, le Determinazioni contenenti l'Avviso e la disciplina dell'istruttoria, la tenuta dei fascicoli e dei dati e la trasmissione degli stessi al responsabile tecnico ai fini del Piano di Riparto, nonché il controllo della regolarità delle domande e di ogni comunicazione intercorrente tra il Comune e gli interessati. Il procedimento tecnico comprende la redazione del piano di riparto sulla base dell'istruttoria delle istanze e dei dati comunicati ad esso dal responsabile amministrativo, nonché la redazione della V.I.N.C.A. e ogni eventuale valutazione tecnica. L'elaborazione del Piano di riparto, la valutazione di incidenza

ambientale ed ogni particolare elaborato tecnico riferibile alle particelle catastali di riferimento puo' essere affidata ad un tecnico agronomo esperto, con apposita Determinazione del responsabile del procedimento tecnico ovvero, in carenza, del responsabile del procedimento amministrativo.

Art. 2 REQUISITI GENERALI RICHIESTI PER L'ASSEGNAZIONE IN FIDA DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO.

1. Il diritto di godimento in fida pascolo dei beni demaniali siti nell'ambito del territorio montano comunale è conferito a tutti i cittadini del Comune iscritti nel registro della popolazione residente che siano detentori economici e non economici di animali nonché di stabilimenti con codice riferito allo stesso territorio comunale o ai comuni limitrofi.
2. Nel caso in cui l'azienda assuma la forma giuridica di società di persone o società di capitali, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo deve verificarsi in capo alla totalità dei soci nel caso di società di persone, e almeno due terzi delle quote societarie nel caso di società di capitali.
3. Nel caso in cui i detti pascoli eccedano il fabbisogno del bestiame di proprietà dei cittadini, il Comune, con separato atto gestionale subordinato al presente Regolamento, potrà determinare per le aree eccedenti un piano di riposo delle aree per meglio consentire la rotazione pascolativa.
4. Un eventuale piano per le assegnazioni ai non residenti, potrà realizzarsi esclusivamente previo confronto con la collettività per il tramite delle Associazioni rappresentanti di categoria e all'esito positivo, l'importo della fida potrà essere incrementata nel doppio della normale tariffa.

Art. 3 AVVISO E DOMANDE

1. Le assegnazioni dei terreni hanno, di norma, durata annuale ovvero dal 1 gennaio al 31 dicembre, fatte salve le previsioni di assegnazione pluriennale di cui al comma 4 dell'art. 1 del presente Regolamento. Eventuali variazioni delle scadenze annuali di assegnazione, così come eventuali proroghe alle stesse, possono essere eseguite al fine di armonizzare la durata delle assegnazioni con i piani regionali di riferimento ed in relazione ai piani di pascolamento comunitari e regionali a cui concorrono gli assegnatari.
2. Entro il mese di novembre di ogni anno, tenendo conto delle direttive e delle norme attuali in materia agro-forestale, il responsabile del procedimento amministrativo con propria determinazione emana un apposito avviso per la assegnazione delle aree in fida pascolo, che dovrà contenere: le modalità e il termine di presentazione delle istanze; le modalità di svolgimento della istruttoria; i requisiti personali ed aziendali richiesti ai fini della domanda; i criteri per la ripartizione e l'assegnazione delle aree; la determinazione della tariffa del canone. La medesima determinazione conterrà l'invito agli interessati a presentare le domande di assegnazione delle particelle catastali per l'esercizio della fida pascolo, entro il termine determinato, compilate sugli appositi modelli predisposti dall'ente comunale e trasmesse digitalmente all'indirizzo di posta certificata indicato. Non è ammessa la variazione quantitativa dei capi da introdurre in fida pascolo dopo la presentazione della domanda e successivamente ai termini utili alla sua presentazione.
3. Nell'avviso saranno elencati altresì i titoli e i requisiti specifici nonché le modalità di dichiarazione ed attestazione ed ogni altra documentazione che gli interessati dovranno allegare alla domanda.

4. Nel caso di assegnazioni pluriennali, il Comune si riserva la facoltà di revoca totale all'assegnatario qualora si verifichi la perdita della sussistenza dei requisiti personali ed aziendali in possesso all'atto della assegnazione.

Art. 4 VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Il rilascio delle concessioni di fida pascolo è soggetto alle norme di cui agli artt. 67 e 83, comma 3bis, del D.lgs. n. 159/2011 (comma aggiunto dall' art. 25, comma 1, lett. c), L. 17 ottobre 2017, n. 161 e, successivamente, così modificato dall' art. 19-terdecies, comma 1, lett. a), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172).
2. Il richiedente autocertificherà il proprio stato relativamente alla normativa sopracitata nell'istanza di concessione della fida pascoli. Sarà cura del responsabile del procedimento, in seguito, provvedere alla verifica della veridicità dell'autocertificazione, richiedendo alla competente Prefettura certificazione antimafia.

Art. 5 ASSEGNAZIONE E PASCOLI.

1. Il complesso dei pascoli ad uso civico del Comune di Massa d'Albe è suddiviso in "macroaree" identificate con espresso Codice di Stabilimento rilasciato al Comune dall'Autorità Sanitaria e secondo la cartografia predisposta dal competente ufficio comunale ed eventualmente revisionata qualora intervengano esigenze di adeguamento alle normative regionali o sanitarie.
2. L'assegnazione dei pascoli in ettari avverrà, in modo proporzionale al numero dei capi tradotto nell'equivalente unità di misura di carico di bestiame ovvero UBA (Unità Bovino Adulto).
3. La Regione specifica con propri provvedimenti il carico minimo e massimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente. In assenza di provvedimenti della Regione, il Comune determina il carico minimo e massimo di bestiame indicandolo con apposito atto predisposto con perizia di valutazione di incidenza ambientale.

Art. 6 ASSEGNAZIONE DEI PASCOLI.

1. Il Responsabile del procedimento amministrativo, successivamente alla scadenza del termine per le domande, provvederà alla istruttoria delle istanze pervenute, predisponendo l'elenco dei richiedenti la fida pascolo e l'accertamento dei requisiti previsti nel bando, per l'invio all'Ufficio Tecnico competente ai fini della predisposizione del piano di riparto.
2. L'assegnazione delle particelle dei pascoli avverrà in maniera proporzionale alla consistenza degli animali destinati al pascolo, come dichiarati dagli interessati, espressa in UBA in relazione al coefficiente ed alla eleggibilità delle aree ricomprese nelle medesime particelle, con la dettagliata indicazione per ogni particella del pascolo lordo, delle tare e del pascolo netto.
3. Nel caso in cui il complesso delle aree, in rapporto al numero massimo di bestiame che può essere immesso, risulti insufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, si procederà a ridurre proporzionalmente, fra tutti i richiedenti, il quantitativo massimo del bestiame che ciascun proprietario potrà immettere nei pascoli, al fine di impedire che i pascoli stessi siano caricati con un numero di animali superiore a quello previsto. Tale riduzione avverrà in percentuale fra i capi destinati al pascolo come dichiarati in base ad un coefficiente unico, in relazione agli ettari eleggibili, al fine di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa.

4. Non può essere, per nessuna ragione, superato il carico di bestiame previsto dalle disposizioni agroforestali in materia.
5. Per l'assegnazione delle aree a ciascun interessato si terrà conto, ove possibile, della contiguità del pascolo allo stabilimento aziendale nonché delle assegnazioni degli anni precedenti.
6. Il Comune si riserva la possibilità di escludere dalle assegnazioni una quantità compresa nel minimo di 50 ettari e nel massimo di 100 al fine di poter far fronte ad eventuali emergenze od eccezionalità in materia di pascolo.
7. Concluso il procedimento per l'assegnazione, il Responsabile del procedimento amministrativo approva e rende noto ai sensi di legge, il provvedimento di assegnazione contenente il Piano tecnico di riparto, nel quale saranno indicate le generalità degli assegnatari e, per ciascuno di essi, il numero di UBA, le aree assegnate complete di estensione e dati catastali.
8. Nello stesso provvedimento saranno indicati i referenti nominati per ciascuna macroarea di cui all'art. 5 comma 1 del presente Regolamento, individuati tra i titolari di azienda che abbiano ottenuto una quantità maggiore di superficie assegnata. Detta nomina sarà altresì notificata ai referenti, i quali avranno l'obbligo di riferire e comunicare tempestivamente al Comune ogni inconveniente o criticità in riferimento alle attività di pascolo, ovvero alle condizioni ambientali e degli animali all'interno dell'area.
9. Il Comune provvede annualmente all'invio del Piano di Riparto comprensivo delle assegnazioni alla Regione Abruzzo nonché agli enti gestori del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino e della Riserva Orientata Monte Velino.
10. Eventuali modifiche al Piano di riparto così pubblicato, potranno essere eccezionalmente determinate secondo il prudente apprezzamento del responsabile del procedimento amministrativo a seguito di istanza motivata di uno o più assegnatari, sentiti gli interessati e mediante accurata valutazione del responsabile ovvero esperto tecnico.
11. Nel provvedimento di assegnazione sarà richiamato l'obbligo di osservanza alle prescrizioni del presente Regolamento e della normativa di riferimento vigente.

Art. 7 AUTORIZZAZIONE AL PASCOLO

1. L'attività di pascolo sulle particelle assegnate deve essere comunicata al Comune, da parte dei singoli assegnatari, mediante la trasmissione della Comunicazione di Monticazione e successiva Comunicazione di Demonticazione, utilizzando la modulistica comunale ed allegando ad essa il Modello di trasferimento degli animali ai sensi della normativa sanitaria e la ricevuta dell'avvenuto pagamento della rata o del completo pagamento del canone.
2. *Il periodo consentito per l'attività di pascolo è definito con provvedimento regionale e relative Prescrizioni di Massima Forestale ovvero dal 10 giugno al di sopra dei 1200mt/quota e dal 10 maggio al di sotto dei 1200mt/quota, fino al 31 ottobre al di sopra dei 1.200mt/quota con possibilità di autorizzazione alla proroga di mesi uno su istanza degli interessati presentata alla Regione; e fino al 30 novembre tra il 600 e i 1.200mt/quota. L'eventuale autorizzazione alla proroga, concessa dalla Regione stanti le favorevoli condizioni meteorologiche e lo stato di conservazione del cotico erboso e tenuto conto del parere degli enti gestori delle aree protette, dovrà essere trasmessa al Comune a cura del titolare dell'assegnazione.*

Comma così di seguito modificato con Deliberazione G.C. n. 28/2025:

Il periodo consentito per l'attività di pascolo è definito dalla legge regionale dell'Abruzzo n. 3/2014 e dal suo regolamento contenente le prescrizioni di massima per la tutela per la gestione dei sistemi silvo-pastorali redatte dal servizio competente in materia. In attesa della redazione ed approvazione del regolamento, il periodo di pascolamento è definito nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della provincia di L'Aquila ovvero nei terreni pascolivi posti ad altitudine compresa tra i 900 m e 1200 m puo' esercitarsi dal 15 maggio al 30 novembre ed in quelli posti ad altitudine superiore a 1200 m dal 10 giugno al 30 ottobre. Il titolare dell'assegnazione puo' richiedere alla Regione Abruzzo al servizio di competenza l'anticipo o il posticipo alla monticazione e l'eventuale autorizzazione dovrà essere trasmessa al Comune. Per i terreni pascolivi posti ad altitudine superiore a 1200 metri non puo' essere richiesto l'anticipo alla monticazione prima della data del 15 maggio di ogni anno.

3. E' fatto salvo ogni eventuale intervento di modifica alle Prescrizioni di Massima Forestale riferite al territorio locale, a cui gli assegnatari dei pascoli dovranno attenersi.
4. Il Sindaco, su proposta della Autorità Sanitaria, può sospendere l'utilizzo dei pascoli assegnati su una o più aree, al fine di prevenire fattori di diffusione di malattie infettive e/o prevenzione sanitaria con apposito provvedimento di attuazione ovvero con ordinanza contingibile e urgente.

Art. 8 RISCOSSIONE DELLA TARIFFA DI FIDA

1. Gli assegnatari autorizzati ad immettere il proprio bestiame nei pascoli comunali sono tenuti al pagamento della fida pascolo, ovvero una tariffa annuale, determinata con apposito atto della Giunta Comunale in riferimento alla superficie eleggibile.
2. La tariffa di fida è dovuta, per intero, anche se il proprietario non terrà il bestiame per tutto il periodo pascolativo consentito nei terreni assegnati ai sensi del presente Regolamento.
3. La riscossione della tariffa avverrà tramite bonifico bancario o a mezzo c.c.p. intestato al Comune Massa d'Albe, come specificati nell'Avviso previsto all'art. 3 del presente Regolamento, per intero all'atto della comunicazione di monticazione ovvero con possibilità di effettuare il pagamento in due rate ossia:
 - a) il 50% dell'intera somma dovuta dovrà essere versata entro e non oltre la data di monticazione;
 - b) il restante 50% della somma dovrà essere versato entro e non oltre il 10 settembre di ogni anno.
4. Il mancato pagamento di quanto dovuto, ovvero il ritardo in assenza di valida giustificazione, comporterà la revoca della assegnazione del pascolo e l'esclusione da ogni diritto di pascolo, oltre al recupero coattivo da parte del Comune di quanto dovuto raddoppiato nell'importo quale sanzione specifica di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
5. L'eventuale esenzione al pagamento annuale della fida pascolo puo' essere concessa al titolare dell'assegnazione che non ha effettuato l'attività di pascolo a causa della interdizione alla monticazione di determinate specie animale sulle aree assegnate disposta dall'Autorità Sanitaria.
6. Il reddito derivante della fida pascolo sarà incamerato in apposito capitolo del Bilancio comunale. Il responsabile del procedimento amministrativo provvede annualmente

all'accertamento delle entrate derivanti dalla riscossione della fida pascolo ai fini del riparto della destinazione delle stesse. Dal reddito netto della fida pascolo sarà riservata una quota non inferiore al 50% da destinarsi esclusivamente a lavori di miglioramento dei pascoli, quali la sistemazione del terreno, dei punti di abbeverazione, di opere per l'approvvigionamento idrico, decespugliamenti, spietramenti, sistemazione della viabilità montana, e una quota non inferiore al 25% da destinarsi ad attività e progetti di polizia comunale per le attività di monitoraggio, prevenzione ed accertamento in materia ambientale.

Art. 9. RESPONSABILITA' A CARICO DEGLI AFFIDATARI

1. I conducenti di bestiame hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli ed in caso di danneggiamento, i pastori e i proprietari del bestiame saranno responsabili in solido dei danni arrecati. In ogni caso di danneggiamento anche accidentale, è fatto obbligo agli assegnatari di comunicazione al Comune.
2. Nel caso in cui vengano accertati danni o mancate cure colturali, l'Amministrazione comunale procederà alle necessarie riparazioni o ai lavori, ripartendo la spesa in proporzione al numero dei capi di bestiame a ciascuno degli affidatari delle stesse aree.

Art. 10 MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI

1. L'esercizio del pascolo sui terreni demaniali comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:
 - a) Vigilanza costante degli animali, da parte del proprietario o custode nominato;
 - b) Il bestiame condotto al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari, boli endoruminari e/o microchips dovranno essere corrispondenti a quelli depositati presso l'apposito ufficio della sanità veterinaria competente;
 - c) Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalla competente autorità sanitaria;
 - d) Obbligo di attenersi a tutte le ed alle norme dettate dai regolamenti generali e speciali di Polizia Veterinaria, oltre all'osservanza delle norme e disposizioni dettate dalle autorità competenti;
 - e) Obbligo di comunicare anticipatamente al Comune la data di inizio Monticazione e Demonticazione. La Comunicazione di Monticazione e di Demonticazione dovrà contenere la data di avvio al pascolo degli animali ovvero di rientro allo stabilimento aziendale, insieme a tutte le indicazioni richieste nella apposita modulistica predisposta dall'Ente. In caso di morte degli animali al pascolo, occorre procedere alla denuncia presso il competente servizio veterinario della A.S.L. e darne contestuale comunicazione al Comune. La carcassa dovrà essere smaltita secondo le indicazioni del Servizio Veterinario, il tutto a cura e spese del proprietario dell'animale. Lo smaltimento presso le stazioni di alimentazione supplementari per rapaci, ove operanti, dovrà seguire le prassi sanitarie previste da apposito regolamento di specie.
2. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

Art. 11 COMPORTAMENTI VIETATI

1. E' vietata l'introduzione di bestiame nei terreni adibiti a pascolo, prima di aver provveduto alla formale comunicazione al Comune, corredata dalla prescritta autorizzazione sanitaria per il trasferimento degli animali. Parimenti, è vietato il trattenimento degli

animali oltre la data di demonticazione comunicata al Comune unitamente alla autorizzazione sanitaria per il trasferimento degli animali.

2. E' vietato costruire o allestire strutture o opere di qualsiasi tipo, fare scavi, costruire ricoveri o recinti sui terreni comunali, senza la preventiva autorizzazione del Comune.
3. I piccoli lavori di riatto ai manufatti esistenti e qualsiasi altra opera di manutenzione urgente e necessaria potranno essere autorizzate anche all'assegnatario a spese proprie.
4. E' vietato immettere nei terreni concessi in uso un numero di animali superiore al numero indicato all'atto della domanda per l'assegnazione.
5. E' vietato fare uso del fuoco ed è fatto obbligo di esercitare, per il periodo della assegnazione, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali principi di incendio e/o danneggiamenti.
6. E' vietato asportare le deiezioni prodotte dal bestiame sia ai proprietari del bestiame sia a terzi, in quanto resta acquisito al pascolo come concime naturale.
7. E' vietato cedere ad altri le particelle o parti di esse delle terre civiche assegnate con Piano di Riparto, fatte salve le previsioni di cui all'art. 6, comma 10 del presente Regolamento.
8. E' vietato sbarrare con sistemi fissi, strade, tratturi e percorsi montani consolidati nei terreni concessi a pascolo.
9. E' vietato utilizzare fertilizzanti chimici e fitofarmaci.
10. E' vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e di asportare dai terreni pascolivi fieno, strame e legna.
11. E' vietato ai greggi, agli armenti, al bestiame anche per singolo capo che sia diretto o proveniente dallo stabilimento di pascolo percorrere le strade urbane senza la preventiva autorizzazione subordinata all'effettiva impossibilità di usufruire di percorsi alternativi.
12. E' vietato effettuare l'esercizio del pascolo nel periodo non consentito.

Art. 12 SANZIONI

1. Fatti salvi gli aspetti penali ed amministrativi connessi ad altre norme anche di rango superiore, e ferme restando le sanzioni specifiche in riferimento alle aree protette in caso di attività poste in essere con pericolo di danno o danno effettivo agli habitat naturali, per le violazioni di una qualsiasi delle disposizioni contenute nel Regolamento, si applica una sanzione amministrativa da € 200,00 (duecento/00) a € 600,00 (seicento/00), secondo le procedure di cui alla Legge 689 del 24 novembre 1981 recante Modifiche al sistema penale.
2. In caso di recidiva nel corso di due annualità consecutive è comunque applicabile la sanzione massima.
3. Il mancato pagamento della tariffa di fida, oltre alle previsione di cui al comma 4 dell'art. 9, comporta l'esclusione dalla assegnazione per le successive annualità ovvero, nel caso di assegnazione pluriennale, la revoca della assegnazione del pascolo con la sanzione accessoria dell'obbligo di sospensione della attività di pascolo, con la contestuale trasmissione del provvedimento all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura di riferimento alla Regione Abruzzo.
4. All'eventuale ritardo di pagamento della tariffa di fida per ogni scadenza, sarà avviato il procedimento per l'applicazione della sanzione prevista al comma 1. del presente articolo.
5. Al controllo del rispetto delle presenti norme sono demandati gli organi di Polizia Sanitaria, Polizia Locale, Carabinieri Forestali, Polizia Provinciale e tutti coloro che

svolgono funzioni di Polizia Amministrativa e Giudiziaria in relazione alle specifiche competenze.

6. La violazione di due o più norme previste al presente Regolamento nel corso della stessa annualità, comporterà automaticamente la decadenza della assegnazione in corso con la contestuale trasmissione del provvedimento all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura di riferimento alla Regione Abruzzo, senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta. **(Comma stralciato con Deliberazione G.C. n. 28/2025)**
7. Di ogni violazione accertata da qualunque organo procedente, verrà data notizia all'ufficio comunale competente ai fini delle verifiche di regolarità alle norme qui regolamentate.
8. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme specifiche in materia.

Art. 13. DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI

1. Gli importi delle sanzioni di cui al presente Regolamento confluiscono sull'apposito conto corrente dedicato di polizia amministrativa e concorrono alle risorse destinate ad attività e progetti di polizia comunale per le attività di monitoraggio, prevenzione ed accertamento di cui all'art. 8, comma 6 del presente Regolamento.

Art. 14. NORME DI SALVAGUARDIA.

1. Il godimento dei pascoli resta vincolato, oltre che dalle norme del presente Regolamento, anche dalle norme del R.D. n°3267 del 1923, dalla Legge n°1766/1927 sull'Ordinamento degli Usi Civici e del relativo Regolamento approvato con R.D. n°332 del 26.02.1928, ancorché vigenti, dalla L. n. 168/2017 e dalla L. R. 25/1988 "Norme in materia di usi civici".
2. Si intendono altresì richiamate tutte le norme e disposizioni vigenti in materia di Polizia Sanitaria Veterinaria, la Legge Regionale n° 3 del 4 gennaio 2014, nonché la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia agro forestale e in materia di aeree protette.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni diversa disposizione regolamentare o di altra natura comunale che sia in contrasto con quanto previsto dal regolamento medesimo.

Art. 15 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, entra in vigore dopo 15 giorni dalla data della sua pubblicazione nella Sezione trasparenza del sito internet istituzionale del Comune di Massa d'Albe.